

dell'ultimo verso dell'ultimo anno
che sarà corrisposto dal fittuario suddetto
nel giorno quindici luglio millenove
centodiciassette e prima di usare i
prodotti e il bestiame del fondo gabellato.
I pagamenti saranno eseguiti in tutto
nella Casa dell'Amministrazione degli
eccellentissimi gabellanti al di loro
presentante in moneta avente corso legale
nel Regno e riconosciuta legale dallo
Stato esclusa la moneta di rame e
fuori d'importo, e provata con ricevuta
pubblica o privata sottoscritta dagli eccel-
lentissimi gabellanti o dal loro legale
rappresentante, ogni spesa e pagamento
di diritto occasionali, settimo a peso
del gabellato.

Articolo Secondo

Il fittuario espressamente dichiara di
avere avuta e ricevuta per consegna della
terreria di detto uscite e si obbliga di
riceguante agli eccellentissimi ga-
bellanti a primo Gennaio mille
novecentodiciassette, ultimo anno d'affitto
tutta unita ad un solo punto in cui

192
trovasi ora o al foro futuro gabellato
la terreria e composta di terre semina-
tive, pascolabili e rampanti e sia per-
tanto che il fittuario si faccia maggio-
ria che la tratturza per solo pascolo sic-
come ha da lasciare la parte seminativa
guarnita di non meno di un anno e quattro
mesi, con che negli ultimi due anni
non deve seminare ed altro conto
pigliando il gabellante posse della terra
a primo Gennaio millenovecentodi-
ciassette, resta obbligato di pagare alla
affittuario la rate di estaglio corri-
spondente a mesi otto sul piede dell'affit-
to e proporzionalmente alle terre che
comparranno la terreria, ove poi l'af-
fittuario non conseguera nel giorno
primo gennaio millenovecentodici-
assette la terreria in tutto come sopra, al-
lo sarà responsabile a pagare tutti i
danni, spese ed interessi, lucri cessanti
e danni emergenti che occorrano a ri-
sultare, sia a danno dei locatari, che dei
loro fittuari per la mancanza e per il ritardo
o della consegna della terreria medesima.